ARAN - ORIENTAMENTO APPLICATIVO ID 32537

Congedo parentale: primi 30 giorni retribuiti al 100% e aggiornamento del limite di età da 12 a 14 anni

Comparto	Funzioni Locali
Data pubblicazione	30 novembre 2023
Oggetto	CCNL 2019-2021 - Congedo parentale retribuito al 100%

Testo dell'orientamento ARAN

Quesito: Il congedo parentale retribuito al 100%, di cui all'art. 45 del CCNL del comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, fino a che età del bambino può essere fruito?

La norma contrattuale prevista dall'art. 45, comma 3, del CCNL delle Funzioni Locali del 16.11.2022, come già precisato dalla scrivente Agenzia negli orientamenti applicativi espressi in materia, contiene una disciplina contrattuale di maggior favore, che, per effetto del rinvio dinamico alle previsioni contenute all'art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001, permette di retribuire al 100% i primi 30 giorni di congedo parentale; tale beneficio deve essere riconosciuto dalle Amministrazioni ogni qualvolta l'articolo 34 del D. Lgs. n. 151/2001 riconosca la possibilità di erogare l'indennità ivi prevista, ad oggi fino al dodicesimo anno di vita del figlio.

Si ritiene che tale trattamento di miglior favore non venga meno anche di fronte alla modifica apportata all'art. 34, comma 2, del D. Lgs. n. 151/2001 dall'art. 1, comma 359, della L. 197/2022 (legge di Bilancio 2023).

Punto decisivo dell'orientamento: ARAN collega il diritto ai primi 30 giorni al 100% al periodo nel quale l'art. 34 del D. Lgs. 151/2001 consente l'indennizzo del congedo parentale. Nel 2023 quel limite era di 12 anni.

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL 2026

Perché il riferimento ai 12 anni contenuto nella risposta ARAN del 2023 va oggi letto come 14 anni

1. Il limite legale è stato elevato da 12 a 14 anni

La legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), art. 1, comma 219, ha modificato gli artt. 32, 34 e 36 del D. Lgs. 151/2001, estendendo da 12 a 14 anni l'arco temporale di fruizione del congedo parentale per i lavoratori dipendenti. La modifica si applica dal 1° gennaio 2026.

2. L'orientamento ARAN utilizza un rinvio dinamico

La risposta ARAN non fonda il limite dei 12 anni su una regola autonoma del CCNL, ma sul fatto che il beneficio contrattuale del 100% deve essere riconosciuto ogni volta che l'art. 34 del D. Lgs. 151/2001 consente l'erogazione dell'indennità. Proprio perché il rinvio è definito "dinamico", l'innalzamento legislativo del limite da 12 a 14 anni incide anche sulla fascia temporale richiamata dall'orientamento.

3. La legge di Bilancio 2023 non ha eliminato il trattamento contrattuale di maggior favore

ARAN precisa espressamente che l'aumento dell'indennità legale per un periodo di congedo parentale non fa venir meno il trattamento contrattuale più favorevole che riconosce il 100% per i primi 30 giorni. Il principio espresso nel 2023 resta quindi distinto dalla misura percentuale dell'indennità prevista dalla legge.

Conclusione interpretativa: dal 1° gennaio 2026, alla luce dell'estensione degli artt. 32 e 34 del D. Lgs. 151/2001 fino al quattordicesimo anno di vita del figlio, il riferimento dell'orientamento ARAN ai "12 anni" deve considerarsi storicamente superato. Seguendo la stessa logica del rinvio dinamico utilizzata dall'ARAN, i primi 30 giorni retribuiti al 100% possono essere collocati entro il nuovo limite dei 14 anni, ferma restando la disciplina contrattuale del comparto interessato e gli altri limiti individuali e complessivi del congedo parentale.

Avvertenza per l'utilizzo nel comparto Scuola

L'orientamento ID 32537 riguarda formalmente il comparto Funzioni Locali e non costituisce, da solo, un orientamento applicativo specifico per il comparto Istruzione e Ricerca. Può tuttavia essere richiamato come elemento interpretativo, perché chiarisce il rapporto tra disciplina contrattuale di maggior favore e modifiche legislative del D. Lgs. 151/2001. Per il personale scolastico la verifica va compiuta insieme all'art. 34 del CCNL Istruzione e Ricerca del 18.1.2024.

Fonti ufficiali richiamate

• ARAN, Orientamento applicativo ID 32537, pubblicato il 30 novembre 2023.
• Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 219 (legge di Bilancio 2026).
• INPS, Messaggio n. 251 del 26 gennaio 2026: estensione del congedo parentale da 12 a 14 anni.